

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 164/CGF

(2009/2010)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 138/CGF – RIUNIONE DEL 22 GENNAIO 2010

##### 1° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico – Componenti;  
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 CON DIFFIDA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/BRESCIA DEL 5.1.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 165 del 6.1.2010)

Con rituale e tempestivo reclamo la Salernitana Calcio 1919 ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 165 del 6.1.2010) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, in relazione alla gara Salernitana/Brescia del 5.1.2010, ha comminato l'ammenda di €30.000,00 con diffida, per le condotte violente dei suoi sostenitori.

Con i motivi scritti la reclamante ha preliminarmente eccepito la contraddittorietà del provvedimento sanzionatorio atteso che il Giudice Sportivo, pur avendo richiamato a suo beneficio il dettato normativo di cui all'art. 13, cooma 1 lett. a) e b), per mezzo del quale avrebbe dovuto applicarsi l'esimente, ha, comunque, di fatto irrogato la sanzione.

Ha, altresì, eccepito la eccessività della sanzione con riferimento a precedenti simili condotte antidisciplinari per le quali, pur in presenza di lesioni fisiche agli Ufficiali di gara e ad altri organi preposti al controllo, erano state comminate sanzioni più lievi.

Infine, si è doluta del fatto che, nel corso della corrente annata sportiva, non sussistevano a suo carico specifici ed analoghi precedenti.

Ha, altresì rilevato che il comportamento dei suoi sostenitori non era stato determinato da provvedimenti tecnici arbitrari, bensì da proteste per il non buon andamento della squadra.

Ha concluso, pertanto, per il suo proscioglimento dagli addebiti contestatile.

All'udienza del 22.1.2010, fissata davanti alla competente C.G.F. - 1<sup>a</sup> Sezione Giudicante, è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Osserva questa C.G.F. che il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato.

Dagli atti ufficiali, infatti, si evincono le reiterate condotte violente poste in essere dai sostenitori della reclamante, concretizzatisi, durante tutto il corso della gara, con ripetuti lanci, sul terreno di gioco, di petardi, fumogeni, bengala, bottiglie di plastica, indirizzate, in particolare, verso un Assistente che veniva colpito senza conseguenze lesive, così come verso il collaboratore della Procura Federale, colpito al capo da un accendino senza avere riportato alcun danno.

Tali accadimenti avevano indotto l'Arbitro a sospendere il gioco, che poteva riprendere dopo circa tre minuti, anche per l'apprezzabile intervento di alcuni dipendenti e calciatori della reclamante.

Circostanza, questa, che aveva consentito al Giudice Sportivo di comminare una sanzione attenuata ex art. 14, comma 5, in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) C.G.S..

Del tutto congrua si appalesa, pertanto, la sanzione gravata, attesi i precedenti disciplinari sanzionati dal Giudice Sportivo, nel corso della corrente Stagione Sportiva, a carico della reclamante, il che giustifica ampiamente l'irrogazione della diffida altresì comminata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 di Salerno e dispone, come richiesto dalla reclamante, l'addebito della tassa reclamo.

## **2° Collegio composto dai Signori:**

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dr. Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

### **2) RICORSO DELL'A.C. MILAN AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/MILAN DEL 10.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 167 del 12.1.2010)**

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 167 del 12 gennaio 2010, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla A.C. Milan S.p.A. la sanzione dell'ammenda di €20.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva *“per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato ripetutamente nel settore occupato dalla tifoseria avversaria petardi, fumogeni e bengala”*. Come si legge, quindi, nella citata decisione : *“entità della sanzione attenuata ex art. 14, comma 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) C.G.S., per avere la società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza”*. I fatti sono relativi alla partita Juventus/Milan del 10 gennaio 2010.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società A.C. Milan, chiedendo in via principale l'annullamento della sanzione inflitta ed in via subordinata una sua congrua riduzione.

A sostegno delle conclusioni rassegnate, la reclamante deduce, premessa una ricostruzione del più complesso contesto in cui inquadrare i fatti di cui è questione, l'erroneità della decisione del Giudice Sportivo laddove nel mentre si riconoscono sussistenti le attenuanti di cui alle lett. a) e b) del citato art. 13 C.G.S. non è stata riconosciuta anche l'attenuante di cui alla lett. e). La concorrenza delle tre citate circostanze attenuanti avrebbe prodotto l'esimente.

In via subordinata, la reclamante deduce eccessiva onerosità dell'ammenda comminata, avuto anche riguardo alla circostanza per cui, prima della gara di cui trattasi, la reclamante risultava l'unica società di Serie A non sanzionata dal Giudice Sportivo.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene sia infondata la domanda principale intesa all'annullamento della sanzione irrogata all'A.C. Milan S.p.A., dovendosi invece accogliere la subordinata richiesta di rimodulazione della sanzione medesima, che infatti appare congruo fissare in €10.000,00.

A giudizio di questa Corte, infatti, non è sostenibile la tesi dedotta in via principale, intesa a sostenere la ricorrenza nel caso di specie della esimente di cui all'art. 13 C.G.S. Il Giudice Sportivo, invero, non si è espressamente pronunciato sul punto, essendosi in positivo limitato a ritenere espressamente la sussistenza delle attenuanti di cui alle lett. a) e b). In effetti, pur dovendosi considerare che la reclamante era la squadra ospite, ritiene la Corte che non possa con sicurezza

affermarsi la sussistenza della terza invocata attenuante in ragione della difficoltà a graduare la sufficienza della prevenzione e della vigilanza posta in essere dalla società. Sufficienza che, sul piano logico, deve tuttavia ritenersi esclusa in ragione proprio dei fatti accaduti e sanzionati. Non si vuole cioè dire che la società reclamante ha omesso di porre in essere meccanismi, appunto, di prevenzione e vigilanza, quanto piuttosto che gli stessi sono risultati nel caso di specie insufficienti, avuto anche riguardo alle specificità nello stesso reclamo rappresentate.

Appare di contro fondata la pretesa volta alla riduzione dell'ammenda di cui trattasi. Ritiene, infatti, la Corte non sia stata adeguatamente valutata in sede di quantificazione dell'ammenda il ruolo e la collaborazione della reclamante, conclamati proprio dal riconoscimento da parte del Giudice Sportivo delle attenuanti di cui alle lett. a) e b), in uno con la doverosa considerazione che trattasi della prima sanzione inflitta alla reclamante, fino a quel punto unica società di Seria A a non essere sanzionata.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Milan di Milano riduce la sanzione inflitta all'ammenda di €10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 23 febbraio 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete